

UNA RAGIONEVOLE PROPOSTA
PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

ABOLIRE IL CARCERE

Luigi Manconi
Stefano Anastasia
Valentina Calderone
Federica Resta

POSTFAZIONE DI
GUSTAVO ZAGREBELSKY

chiare**lettere**

“NON CI APPARE STUPEFACENTE CHE IN TANTI SECOLI L'UMANITÀ CHE HA FATTO TANTI PROGRESSI IN TANTI CAMPI DELLE RELAZIONI SOCIALI NON SIA RIUSCITA A IMMAGINARE NULLA DI DIVERSO DA GABBIE, SBARRE, CELLE DIETRO LE QUALI RINCHIUDERE I PROPRI SIMILI COME ANIMALI FEROCI?”

Dalla postfazione di Gustavo Zagrebelsky

www.chiarelettere.it

ISBN: 978-88-6190-883-9



9 788861 906839

€ 12,00

© Chiarelettere editore srl
Soci: Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A.
Lorenzo Fazio (direttore editoriale)
Sandro Parenzo
Guido Roberto Vitale (con Paolonia Immobiliare S.p.A.)
Sede: Via Guerrazzi, 9 - Milano

ISBN 978-88-6190-683-9

Prima edizione: aprile 2015
Seconda edizione: giugno 2015
Terza edizione: giugno 2015

www.chiarelettere.it
BLOG / INTERVISTE / LIBRI IN USCITA

*Luigi Manconi, Stefano Anastasia,
Valentina Calderone, Federica Resta*

Abolire il carcere

Postfazione *di Gustavo Zagrebelsky*

chiarelettere

Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l'università Iulm di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Tra i suoi libri recenti, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana* (con Giovanni Torrente, Carocci 2015), *Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli italiani e gli immigrati* (con Valentina Brinis, il Saggiatore 2013) e *La musica è leggera. Racconto su mezzo secolo di canzoni* (il Saggiatore 2012). Nel 2001 ha fondato A Buon Diritto. Associazione per le libertà.

Stefano Anastasia è ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Perugia, dove coordina la Clinica legale penitenziaria. È stato presidente dell'associazione Antigone. Tra le sue pubblicazioni, *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale* (Ediesse 2012) e *L'appello ai diritti* (Giappichelli 2008).

Valentina Calderone è direttrice di A Buon Diritto. Associazione per le libertà. Ha scritto, con Luigi Manconi, *Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al processo per Stefano Cucchi* (il Saggiatore 2011-2013) ed è tra i curatori del *Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia* (Ediesse 2014).

Federica Resta è avvocato, dottore di ricerca in Diritto penale e funzionario del Garante per la protezione dei dati personali. Tra le sue pubblicazioni, *11 settembre. Attentato alle libertà? I diritti umani dopo le Torri gemelle* (Edizioni dell'Asino 2011) e *Vecchie e nuove schiavitù* (Giuffrè 2008).

Sommario

ABOLIRE IL CARCERE

Questo libro	3
Perché si deve osare	7
Paradossalmente è meglio la pena capitale 7 – Il colombiano diciottenne e Bernardo Provenzano 9 – Perché osare è possibile 12	
Il carcere non è sempre esistito	14
Storicità della pena detentiva 14 – L'utopia possibile dell'abolizionismo: da Beccaria a Basaglia 17 – Il racconto di Tolstoj 21 – Le testimonianze di Calamandrei, Foa e Spinelli 22 – Teorie abolizioniste 24 – La cancellazione della pena 26 – Sperimentazioni 28	
L'intollerabilità della prigione	30
La pena in teoria 30 – La condizione delle nostre carceri 31 – La sentenza Torreggiani 32 – Le misure del governo 33 – Le richieste del Consiglio per i diritti umani 34	
La violenza dentro	36
Detenuti e agenti: i «fatti di Asti» 36 – Complicità e conseguenze 40 – Il registratore di Rachid 41 – «La legge siamo noi» 44 – Psicofarmaci in quantità 46 – L'omertà dei pubblici ufficiali 49 – Stefano Cucchi, per esempio 49	
Le inutili galere	52
Un'inversione di tendenza 52 – La recidiva 54 – L'insostenibilità dei costi 58 – La ripartizione delle risorse 61	

Invece del carcere	65
La pena come tortura 65 - La situazione attuale 67 - Qualche timido passo avanti 69 - Le alternative nel mondo 72 - Le semidetenzioni 74 - La pena a casa e la libertà in prova 75 - L'inserimento lavorativo 78 - Le prestazioni patrimoniali 80 - Le misure interdittive e la giustizia riparativa 81 - Qualcosa di meglio del carcere (e della pena) 83 - La riduzione del diritto penale 85	
Decalogo per l'abolizione immediata del carcere	88
Il diritto penale come extrema ratio 88 - Cancellare l'ergastolo, ridurre le pene detentive 89 - Il carcere residuale 90 - Una giurisdizione penale minima 91 - Niente cella prima del giudizio 92 - Garantire le alternative in corso di esecuzione 93 - Diritti dei detenuti 93 - Umanizzare il trattamento penitenziario 94 - Basta con i minori dietro le sbarre 95 - Fine delle misure di sicurezza detentive 96	
Perché nessuno (nemmeno Berlusconi) deve andare in galera	97
Cosa è realmente un carcere? 97 - La matricola e la visita medica 99 - La cella 100 - Il cortile, la terapia, le visite 101 - Il prigioniero e la città 103	
Postfazione di <i>Gustavo Zagrebelsky</i>	106
Carcere e Costituzione 106 - Società e segregazione 107 - Reclusione e dignità 110 - Perdita del tempo 112 - Preconcetti e alternative 115 - Il diritto delle pene come diritto che vale per gli altri 117 - Soluzioni vecchie di secoli 118	
Ringraziamenti	121

Questo libro è stato pensato, impostato, riletto e condiviso dagli autori in assoluta comunione di intenti. Il primo capitolo è opera di Luigi Manconi; il secondo di Stefano Anastasia; il terzo, il quarto e il quinto di Valentina Calderone; il sesto e il settimo di Federica Resta e l'ottavo di Manconi e Anastasia.

Questo libro

«Il carcere l'ha inventato qualcuno che non c'era mai stato.»

Raf Vallone (sergente Marco Galli),
in *Riso amaro* di Giuseppe De Santis, 1949

È stata Belén, all'anagrafe María Belén Rodríguez, a esprimere le considerazioni più pertinenti a proposito della condanna a tredici anni e due mesi di carcere inflitta a Fabrizio Corona. La donna, a quanto si sa, non viene da severi studi giuridici ma è evidentemente dotata di buon senso e, soprattutto, conosce la personalità del condannato, col quale ha avuto una lunga relazione, e la sua particolare patologia. «Lui ha un problema, ha fatto degli errori, ma in realtà l'unico problema che ha sono i soldi.» E ancora: «Secondo me la condanna che dovevano dargli è una grandissima multa salata e basta. Lui è in galera perché ha una malattia per i soldi» afferma Belén in una intervista al settimanale «Oggi», il 22 dicembre 2014.

Nelle parole della donna c'è l'eco (poco importa se inconsapevole) della più avanzata dottrina penalistica e della più ragionevole pedagogia per l'età adulta. Entrambe le ispirazioni tengono conto, nel ponderare qualità ed entità della sanzione per chi infrange le regole, della personalità del reo e dell'esigenza di rendere la pena effettivamente deterrente – dunque utile alla società – oltre che non inutilmente vessatoria nei confronti del condannato. Ed entrambe intendono sottrarre la misura punitiva al cupo e ottuso automatismo del «chiudere la cella» per tot anni o

per sempre e «gettare via la chiave». E, infatti, nel caso di Corona, solo un tipo di sanzione capace di intervenire efficacemente sulla sua «patologia», la dipendenza dal denaro, può rispondere a quanto previsto dalla Carta costituzionale e dal nostro ordinamento. Può, cioè, sia svolgere una funzione preventiva – ovvero dissuaderlo dall'acquisire illegalmente risorse economiche – sia perseguire una finalità rieducativa, inducendolo a riflettere criticamente sulle conseguenze della propria dipendenza dal denaro.

Le parole di Belén aggiungono, quindi, un'ulteriore motivazione, se mai ve ne fosse stato bisogno, alla pertinenza e alla urgenza dell'interrogativo: possiamo fare a meno del carcere? Questo libro ambisce a dimostrare l'opportunità di una simile domanda e la fondatezza della nostra risposta positiva. Sì, abolire il carcere è possibile, innanzitutto nell'interesse della collettività, di quella maggioranza di persone che pensano di non essere destinate mai a finirci e che, con lo stesso, mai avranno alcun rapporto nel corso della intera esistenza. L'abolizione del carcere è, insomma, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, che ne avrebbero tutto da guadagnare.

Perché, dunque, fare a meno del carcere? Semplice: perché a dispetto delle sue promesse non dissuade nessuno dal compiere delitti, rieduca molto raramente e assai più spesso riproduce all'infinito crimini e criminali, e rovina vite in bilico tra marginalità sociale e illegalità, perdendole definitivamente. E perché mette frequentemente a rischio la vita dei condannati, violando il primo degli obblighi morali di una comunità civile, che è quello di riconoscere la natura sacra della vita umana anche in chi abbia commesso dei reati, anche in chi a quella vita umana abbia recato intollerabili offese. E sia per questo sottoposto alla custodia e alla funzione punitiva degli apparati statali.

Sono passati più di trent'anni da quando, prudentemente, si cercava una strada per «liberarsi dalla necessità del carcere».¹ Trent'anni in cui le migliori intenzioni si sono scontrate con la ruvida materialità di un sistema penitenziario che è sembrato irrimediabile. E che, per contro, ha riprodotto ottusamente se stesso, anche oltre se stesso, in altri luoghi di detenzione, non meno afflittiva, non meno degradante, non meno inumana: dagli ospedali psichiatrici giudiziari ai centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

Proviamo allora a invertire l'ordine del discorso. Il carcere come luogo di pena non è sempre esistito. Anzi, nella lunga storia dell'umanità è un'invenzione relativamente recente. E ciò nonostante costellata di denunce e contestazioni, dalla grande letteratura agli scritti dei costituenti riuniti in un fascicolo de «Il Ponte» da Piero Calamandrei nel 1949. Insomma, non siamo gli unici né i primi a pensare che il carcere possa essere abolito. L'idea di fare a meno della galera come luogo di esecuzione delle pene, infatti, ha ormai una lunga storia, fatta di teorie filosofiche, suggestioni letterarie, manifesti politici e sperimentazioni pratiche che illustreremo in questo libro.

Ben 2368 persone sono morte nelle carceri italiane negli ultimi quindici anni: quasi 160 ogni anno, di cui almeno un terzo per propria scelta, ricorrendo ai vari strumenti che consentono a chi si trovi recluso di togliersi la vita: dall'impiccagione alle sbarre della cella all'aspirazione del gas del fornello. Più della metà dei detenuti sopporta la reclusione solo grazie all'uso abituale di psicofarmaci, mentre la gran parte, quasi il 70 per cento, è destinata a rientrare in carcere entro un breve periodo di tempo. Per questo parleremo più

¹ Questo il titolo di un convegno tenuto all'università di Parma dal 30 novembre al 2 dicembre 1984.

diffusamente della sua intollerabilità e degli effetti altamente letali che ha su chi vi è recluso e su chi vi lavora come una delle ragioni che inducono a considerare l'opportunità della sua abolizione.

Abolire il carcere dunque, ma come? Il nostro e altri ordinamenti penali conoscono una grande varietà di pene non detentive come quelle che limitano la libertà di movimento senza ricorrere a una cella: quelle che impediscono ai condannati di compiere determinati atti o che costringono a realizzare qualcosa a favore della collettività. Passeremo in rassegna le alternative già oggi sperimentate in molte parti del mondo, e persino in Italia. E infine, individueremo dieci cose da fare subito per indirizzare energie e risorse verso l'abolizione della pena detentiva.

Certo, il nostro ambizioso obiettivo va avvicinato e raggiunto attraverso un tragitto inevitabilmente lungo e faticoso. Ma anche i piccoli passi e i modesti risultati possono essere alla nostra portata e rivelarsi efficaci solo se collocati all'interno di una prospettiva che è necessariamente quella: l'abolizione del carcere. La riforma più elementare e l'intervento più prudente sono destinati ad avere successo solo se pensati e perseguiti come altrettanti passaggi verso quella meta finale che è appunto rendere superflua la prigionia.

Perché si deve osare

Paradossalmente è meglio la pena capitale

C'è poco da dire, il carcere non costituisce un efficace strumento di punizione, dal momento che quanti vi si trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per cento, a commettere nuovi delitti. Non produce, dunque, l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità ma consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando loro ogni alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di assicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli che quegli stessi privati della libertà possono rappresentare. Non solo: il carcere si conferma come un luogo di aggregazione e di integrazione tra diverse figure criminali, una sede ideale per rafforzare alleanze tra singoli e gruppi illegali.

Allo stato attuale, le diverse finalità della carcerazione, inoltre, tendono a ridursi via via a una sola e a concentrarsi, alla prova dei fatti, nell'esclusiva funzione di affliggere il condannato per il reato commesso. Tale afflizione diventa, in questo modo, la sostanza stessa della esecuzione della pena; e la degradazione del corpo e della personalità del

condannato appare come la conferma della «retribuzione» impostagli. In altre parole, attraverso questo processo, la pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta. In quanto tale, essa risulta priva di qualunque effetto razionale e totalmente estranea a quel fine che la Costituzione indica nella «rieducazione del condannato».

Se la pena, infatti, viene considerata esclusivamente per la sua finalità «retributiva» – ovvero compensare la colpevolezza del reo – saremmo in presenza di una misura che ha il solo obiettivo di arrecare dolore, ovvero affliggere il detenuto. E ciò la renderebbe iniqua e sostanzialmente immorale.

A fronte di ciò, il cuore di una possibile moralità risiede proprio in quello che consideriamo come il più rigoroso e radicale *habeas corpus*, ovvero l'incondizionata tutela dell'integrità e della incolumità del corpo e della personalità del condannato. In caso contrario non c'è dubbio che è la violenza istituzionale, fino all'esecuzione capitale, la forma di sanzione più equa. Nel caso estremo, solo la pena di morte rappresenta effettivamente la retribuzione più «proporzionata»: morte per morte.

Non c'è il minimo dubbio, infatti, che la pena capitale – sotto il profilo della massima utilità – risulti più incisiva di lunghe e costose carcerazioni, meno capaci di bloccare la diffusione del delitto e la sua perpetuazione.

A conferma della maggiore «ragionevolezza» che avrebbe, in un simile contesto, la pena di morte, si può far riferimento a quanto accaduto nei primi giorni del 2015, quando un ergastolano belga ha chiesto di poter accedere al protocollo per l'eutanasia, ricevendo inizialmente una risposta positiva da parte del ministero della Giustizia. Frank Van den Bleeken avrebbe voluto esser curato per la sua patologia – si definisce uno «stupratore seriale» – in una clinica specializzata ma non gli è stato concesso, nonostante ripetute richieste. Lo

Stato, di fatto, avrebbe preferito la sua morte, con l'ipocrisia di un atto giustificato come rispondente alla sua volontà e dunque alla sua dignità. Una dignità che non è bastata a far sì che si affrontassero i misteri della sua personalità, che gli si concedesse la *chance* di una uscita dalla dimensione dell'orrore, che lo si liberasse dalla continua sollecitazione al suicidio, a quanto si legge, da parte di altri detenuti. Così la pena senza speranza dell'ergastolo ridiventa, anche in senso materiale, pena di morte. Un facile disimpegno rispetto alla sua condizione. Un costo economico in meno. Un interrogativo eluso sul problema del male.

Considerare «ragionevole» la pena capitale a fronte di altre pene disumane non è mero esercizio del paradosso intellettuale né tenebrosa manifestazione di spietatezza. È, piuttosto, la conseguenza ultima del vicolo cieco in cui è precipitata la decadenza teorica e pratica del concetto di pena.

Il colombiano diciottenne e Bernardo Provenzano

Al di là di questo esito estremo, quali sono i punti di maggiore criticità del paradigma carcerario?

Uno in particolare appare come il più scandaloso per il senso comune e, allo stesso tempo, il più significativo di una contraddizione strutturale dello strumento-carcere che sembra non risolvibile. Ovvero la sua *rozzezza*. La prigione è uno strumento palesemente non sensibile e non intelligente: esso può essere applicato solo indistintamente e grossolanamente senza alcuna duttilità e flessibilità e senza la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale. In estrema sintesi e in buona sostanza il carcere è lo stesso per chi vi finisce per aver rubato un pacco di wafer e per Bernardo Provenzano.

Se un diciottenne colombiano viene arrestato per rapina aggravata per aver sottratto un tester di profumo, dopo aver rimosso il codice di controllo, deve trascorrere un determinato periodo di tempo (in custodia cautelare o in esecuzione della pena) all'interno di un luogo chiuso, dove viene privato della libertà personale e la sua integrità psichica e fisica messa in pericolo: in cosa differisce la sua pena da quella a cui viene sottoposto un criminale altamente pericoloso come Provenzano? Oltre alla scarsa rilevanza sociale del furto di un tester per cui la detenzione appare misura eccessiva, si dovrebbe considerare con altrettanta attenzione la congruità della permanenza in carcere per chi, come Provenzano, mostra il seguente quadro clinico, redatto dai medici dell'ospedale San Paolo. L'uomo «presenta un grave stato di decadimento cognitivo, trascorre le giornate allettato alternando periodi di sonno a veglia. Raramente pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato. L'eloquio, quando presente, è assolutamente incomprensibile. Si ritiene incompatibile col regime carcerario».

E in effetti è proprio così. La qualità della pena comminata per la gran parte delle fattispecie penali del nostro ordinamento è essenzialmente quella: la reclusione. Ovvero la misura che, nel nostro codice, è prevista solo per i delitti e che può avere una durata compresa tra quindici giorni e trent'anni. Se poi si tiene conto che per le contravvenzioni la pena detentiva è denominata arresto ma può comportare le stesse conseguenze di restrizione della libertà, è facile dedurre che la prigione costituisce il cuore stesso dell'idea e della pratica della punizione per come il codice e la prassi giudiziaria l'hanno definita.

Qui si vuole trattare il carcere così come si tratta qualunque prodotto umano e sottoporlo a un test di validità.

E i criteri fondamentali sono le quantità di bene e di male prodotte. In altre parole, il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato. Produce male, se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti.

Si prenda un anno qualsiasi, il 1998, ad esempio: un anno come tanti nella recente storia italiana. Il 13 gennaio Alfredo Ormando si dà fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli omosessuali: morirà dieci giorni dopo. Il 3 febbraio in Val di Fiemme un Grumman EA-6B Prowler, partito dalla base di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis: venti saranno i morti, unico superstite il manovratore. Il 5 maggio a Sarno muoiono 137 persone sotto una frana causata dalla pioggia. Il 7 giugno Marco Pantani vince il Giro d'Italia. Il 13 settembre Gianni Amelio, con *Così ridevano*, ottiene il Leone d'Oro alla 55ª Mostra internazionale del cinema di Venezia. Due mesi dopo, il 13 novembre, arriva in Italia il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Öcalan: dopo alcuni mesi e molti intrighi, sarà catturato dai servizi segreti turchi in Kenia.

Sempre in quell'anno – segnato come tutti gli anni da eventi consueti, routinari o eccezionali – 5772 persone già condannate in via definitiva vengono scarcerate dopo aver finito di scontare la propria pena. Sette anni dopo, nel 2005, 3951 di loro saranno di nuovo in carcere, accusate o condannate per aver commesso nuovi reati. Si tratta esattamente del 68,45 per cento di quanti erano stati scarcerati nel 1998. Una percentuale enorme che costituisce, necessariamente, il punto di partenza di qualunque discorso sul sistema penitenziario.

Ripetiamo, a scanso di equivoci: il 1998 fu un anno come tutti gli altri. Partiamo da lì solo perché è l'unico anno su

cui l'amministrazione penitenziaria ci ha fatto conoscere, incidentalmente, questo piccolo e incontrovertibile dato sull'efficacia «rieducativa» della pena detentiva: una bocciatura senza appello.

Certo, sull'altro piatto della bilancia ci sono alcune decine, forse alcune centinaia (non certo alcune migliaia) di detenuti che attraverso un corso di formazione, il lavoro all'interno del carcere, poi quello fuori e, magari, una misura alternativa alla detenzione, in galera non ci sono rientrati, ma il bilancio resta clamorosamente negativo e insistere sulle ammirevoli «buone prassi» rischia di farle apparire come foglie di fico sulla vergogna di un carcere insensato. Prenderne atto e pensare a come farne a meno è il minimo richiesto a quanti prendano sul serio il problema della devianza e della criminalità, delle loro cause e dei loro effetti. Possiamo continuare a invocare, minacciare, eseguire pene detentive sempre più dure per qualsiasi violazione della legge se il loro risultato, quando vengono applicate, è quello descritto da una fonte ufficiale come lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria? **Realismo e misura impongono di trovare alternative, alla pena detentiva oggi, così come all'istituzione carceraria domani.**

Perché osare è possibile

Sono state le leggi ordinarie, modificabili da qualsiasi maggioranza parlamentare, a introdurre l'idea che la risposta sanzionatoria dello Stato alla violazione delle leggi penali debba consistere nella privazione della libertà per un determinato periodo di tempo. E un simile concetto non lo si trova da nessun'altra parte e tantomeno nella Costituzione. È diventato senso comune e norma di legge, per una inveterata

abitudine, che risale a qualche secolo fa e che è stata legittimata dall'autorità di Cesare Beccaria, preoccupato delle pene efferate con cui si sminuzzavano i corpi nell'*Ancien régime*. In quel contesto, dunque, il carcere era il male minore: una pena la cui «dolcezza» avrebbe fatto decadere le punizioni più feroci. D'altra parte, anche le antiche usanze, pur se nate come «rivoluzionarie», possono essere abbandonate se non corrispondono più alle domande della società.

La nostra Costituzione, in uno dei suoi capolavori giuridico-letterari, dice che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». La pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al punto da generare il sospetto che essa sia – in sostanza – una pena inumana. E si dimostrerà ancora come sempre la pena detentiva – nella grande maggioranza dei casi – non tenda alla «rieducazione» del condannato, ma costituisca una sua degradazione fino a connotarne tragicamente il destino. D'altro canto, la Costituzione non parla mai di carcere, né di pena detentiva. Anche se i costituenti conoscevano solo il carcere (per averlo personalmente scontato durante il regime fascista) e la pena capitale, in modo saggio e miracolosamente lungimirante non aggettivarono le pene, lasciando campo libero a un legislatore che volesse cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali.

Siamo dunque autorizzati a osare.

Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l'università Iulm di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Nel 2001 ha fondato A Buon Diritto. Associazione per le libertà.

Stefano Anastasia è ricercatore di Filosofia e sociologia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Perugia, dove coordina la Clinica legale penitenziaria. È stato presidente dell'associazione Antigone.

Valentina Calderone è direttrice di A Buon Diritto. Associazione per le libertà e autrice di saggi sul tema della detenzione.

Federica Resta è avvocato, dottore di ricerca in Diritto penale e funzionario del Garante per la protezione dei dati personali.